

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA  
IL RESPONSABILE  
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa  
[alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it)**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO  
REG.  
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

**PROGETTO DI LEGGE**Deliberazione di Giunta Regionale n. **1022 del 20 giugno 2022****PROGETTO DI LEGGE REGIONALE - NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI**

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

*Per il Responsabile di Servizio  
Il Capo di Gabinetto  
Dott. Andrea Orlando  
Firmato digitalmente*

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1022 del 20/06/2022

Seduta Num. 28

**Questo** lunedì 20 **del mese di** Giugno  
**dell' anno** 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Lori Barbara	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Priolo Irene	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore:** Felicori Mauro

**Proposta:** GPG/2022/1073 del 14/06/2022

**Struttura proponente:** SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI  
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE A CULTURA E PAESAGGIO

**Oggetto:** PROGETTO DI LEGGE REGIONALE - NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO  
AI CARNEVALI STORICI

**Iter di approvazione previsto:** Progetto di legge

**Responsabile del procedimento:** Gianni Cottafavi

**Visto Capo Gabinetto:** Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 117 della Costituzione italiana che indica fra le materie di legislazione concorrente quelle relative alla promozione e organizzazione di attività culturali;

Visto lo Statuto regionale, ed in particolare:

- l'art. 2 (Obiettivi), nel quale è stabilito che la Regione ispiri prioritariamente la propria azione, tra gli altri, ai seguenti obiettivi: il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio;
- l'art. 6 (Politiche sociali), nel quale è stabilito che la Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per: lettera d) (...) la promozione della conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione professionale per tutto il corso della vita; lettera g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici;

Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175 "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia", che detta principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, stabilendo, tra l'altro, che "la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare (...) i carnevali storici e le rievocazioni storiche";

Rilevata la necessità di procedere, attraverso uno specifico provvedimento legislativo, all'individuazione di nuovi strumenti a sostegno delle manifestazioni culturali ed in particolare dei carnevali storici regionali, quali espressione di identità culturale e territoriale delle comunità locali;

Valutato il progetto di legge regionale "PROGETTO DI LEGGE REGIONALE - NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI" composto di n. 5 articoli (Allegato 2), corredato dalla relativa relazione illustrativa (Allegato 1) e dalla scheda tecnico-finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Precisato che il presente atto contiene una proposta di legge che non istituisce direttamente regimi di aiuti di stato o aiuti ad hoc e che, come prevede l'art. 2, comma 2 della proposta medesima, sarà successivamente la Giunta regionale, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, ad approvare le modalità e i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi;

Visto, per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e

regolamenti, l'art. 46, comma 5, dello Statuto regionale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale, di proporre all'Assemblea legislativa regionale l'approvazione del progetto di legge regionale "PROGETTO DI LEGGE REGIONALE - NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI", di cui all'Allegato 2, corredato dalla relazione illustrativa (Allegato 1) e dalla scheda tecnico-finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visti inoltre:

il D.lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 19 del 28 dicembre 2021 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022";

la L.R. n. 20 del 28 dicembre 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";

la L.R. n. 21 del 28 dicembre 2021 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";

la propria deliberazione n. 2276/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;

Considerato che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di legge di cui all'Allegato 2, come indicato all'art. 4 del progetto medesimo e nella scheda tecnico-finanziaria, è assicurata, nel limite massimo di euro 250.000 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie; mentre per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di legge di cui all'Allegato 2 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009);

Visti:

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del predetto D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

la determinazione n. 2335/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33 del 2013. Anno 2022";

la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n.80/2021";

Richiamate le proprie deliberazioni:

n. 468/2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";

n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

richiamata la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla cultura e paesaggio;

A voti unanimi e palesi

**D E L I B E R A**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di legge "PROGETTO DI LEGGE REGIONALE - NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI", costituito da n. 5 articoli, di cui all'Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la Relazione illustrativa e la Scheda tecnico-finanziaria di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 3 che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge, i relativi allegati e la relazione, richiedendone l'approvazione a norma di legge;
4. di disporre, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

## **RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE**

### **“Norme in materia di sostegno ai carnevali storici”**

Con il presente progetto di legge si intende intervenire a sostegno dei carnevali storici regionali, al fine di valorizzare adeguatamente ed in maniera continuativa tali manifestazioni, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lett. c) dello statuto regionale nonché dei principi fondamentali dettati dalla legge n. 175/2017 in materia di spettacolo dal vivo, in cui è stabilito, tra l'altro, che *“la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare (...) i carnevali storici e le rievocazioni storiche”*.

I carnevali, quali espressione di identità territoriale delle comunità residenti, contribuiscono a tenere vive le tradizioni storiche regionali in un contesto di valorizzazione della cultura popolare e ambiscono a coinvolgere diverse realtà cittadine, che partecipano attivamente all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento. Inoltre, i carnevali rappresentano un momento di aggregazione sociale ormai consolidato e funzionale ad incrementare l'attrattività turistica dei territori di riferimento. Alcune manifestazioni note a livello regionale e nazionale riescono infatti a realizzare un importante circuito culturale e commerciale: non solo vengono coinvolte molte associazioni ed organizzazioni, ma questi eventi sono in grado di far confluire un vasto pubblico, a beneficio delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali del territorio.

Gli obiettivi di promozione della cultura e delle tradizioni storiche verranno realizzati attraverso il potenziamento delle sinergie tra la Regione e le realtà territoriali attive in questo settore: in particolare si intendono consolidare i rapporti con gli enti locali ed incentivare l'attività degli enti del terzo settore, sostenendo l'associazionismo.

La Regione intende, quindi, concedere contributi ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione e nella gestione dei carnevali storici regionali, per promuovere le iniziative e per contribuire alle spese sostenute in occasione delle celebrazioni dei carnevali. Eccezionalmente, per l'anno 2022, in considerazione di un contesto ancora caratterizzato dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, dovute alla pandemia Covid-19, si ritiene di assegnare un contributo straordinario agli enti organizzatori dei carnevali storici più importanti per l'ammontare dei costi sostenuti, secondo le modalità indicate nella legge.

## **Esame dell'articolato**

**Art. 1** – Sono esplicitate le finalità della legge regionale, in particolare emerge l'obiettivo primario di valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni regionali, anche al fine di incrementare forme di turismo culturale. In quest'ottica la Regione riconosce il ruolo cardine svolto da soggetti pubblici e privati nell'organizzazione dei carnevali storici, promuovendo la creazione di sinergie con enti locali e con l'associazionismo. L'articolo contiene la definizione di carnevale storico, ovvero una manifestazione caratterizzata da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti almeno venti edizioni, svolte nei trent'anni precedenti l'approvazione della presente legge.

**Art. 2** – L'articolo disciplina le modalità di intervento a sostegno dei carnevali storici; in particolare la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni. La Giunta regionale, con proprio atto e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, definisce le modalità e i criteri per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

**Art. 3** – La norma prevede l'erogazione di un contributo straordinario da concedere ai soggetti organizzatori di carnevali storici per anno 2022, in considerazione del fatto che la prima metà dell'anno è stata caratterizzata dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di pubbliche manifestazioni, dovute all'emergenza pandemica. L'importo del contributo è pari al 20 % delle spese sostenute per la manifestazione; tale contributo è riconosciuto solamente per gli eventi con un costo complessivo non inferiore ad euro 100.000 e comunque l'importo massimo del contributo non può in ogni caso superare euro 100.000. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

**Art. 4** – La norma finanziaria stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri fondi – "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.



*Per l'anno 2022 la quantificazione dell'onere di cui al precedente art. 3 – pari a euro 250.000,00 - è stata calcolata a seguito delle informazioni acquisite presso i comuni sede dei principali carnevali, in base alle quali risulta che solo 3 manifestazioni superano il costo di 100 mila euro, delle quali 2 raggiungono un costo di circa 200 mila euro e solo 1 supera i 500 mila euro di costi di organizzazione.*

Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 5** – Viene inserita la clausola valutativa in base alla quale l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della legge e ne valuta i risultati ottenuti. In particolare, è stabilito che, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: numero, dislocazione geografica e caratteristiche dei carnevali storici sostenuti, impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con riferimento agli aspetti sociali, culturali, turistici, e finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 1 della presente legge.

## **PROGETTO DI LEGGE REGIONALE “Norme in materia di sostegno ai carnevali storici”**

### **INDICE**

- Art. 1 – Finalità e definizioni
- Art. 2 – Interventi a sostegno dei carnevali storici
- Art. 3 – Contributo straordinario per l'anno 2022
- Art. 4 – Norma finanziaria
- Art. 5 – Clausola valutativa

#### *Art. 1*

##### *Finalità e definizioni*

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), riconosce, valorizza e promuove i carnevali storici quale componente rilevante dell'identità culturale e delle tradizioni regionali.
2. Per la promozione e la valorizzazione dei carnevali storici, la Regione opera in collaborazione con gli enti locali e riconosce il ruolo dell'associazionismo e degli enti del terzo settore.
3. Per carnevale storico, ai fini della presente legge, si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti almeno venti edizioni, svolte nei trent'anni precedenti l'approvazione della presente legge.

#### *Art. 2*

##### *Interventi a sostegno dei carnevali storici*

1. La Regione sostiene la realizzazione dei carnevali storici mediante la concessione di contributi a soggetti sia pubblici sia privati organizzatori delle manifestazioni.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità e i criteri per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

#### *Art. 3*

##### *Contributo straordinario per l'anno 2022*

1. Per l'anno 2022, in considerazione di un contesto ancora caratterizzato dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche dovute alla pandemia Covid-19, la Regione riconosce per l'organizzazione e lo svolgimento dei carnevali storici un contributo straordinario di importo da determinarsi secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai soggetti pubblici o privati organizzatori di carnevali storici con un costo complessivo non inferiore a euro 100.000,00, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo straordinario pari al 20 per cento delle spese sostenute; l'importo massimo del contributo straordinario non può in ogni caso superare euro 100.000,00.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

*Art. 4*  
*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 250.000 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009).

*Art. 5*  
*Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: numero, dislocazione geografica e caratteristiche dei carnevali storici sostenuti, impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con riferimento agli aspetti sociali, culturali, turistici, e finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 1 della presente legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

## Progetto di legge regionale

### **“Norme in materia di sostegno ai carnevali storici”**

#### RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Con il presente progetto di legge si intende intervenire a sostegno dei carnevali storici regionali, al fine di valorizzare adeguatamente ed in maniera continuativa tali manifestazioni. I carnevali, quali espressione di identità territoriale delle comunità residenti, contribuiscono infatti a tenere vive le tradizioni storiche regionali in un contesto di valorizzazione della cultura popolare e ambiscono a coinvolgere diverse realtà cittadine, che partecipano attivamente all'organizzazione e alla realizzazione. Alcune manifestazioni note a livello regionale e nazionale riescono a realizzare un importante circuito culturale e commerciale: non solo vengono coinvolte moltissime associazioni ed organizzazioni, ma questi eventi sono in grado di far confluire un vasto pubblico, a beneficio delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali del territorio.

#### **Esame dell'articolato**

**Art. 1** – Sono esplicitate le finalità della legge regionale, in particolare emerge l'obiettivo primario di valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni regionali, anche al fine di incrementare forme di turismo culturale.

**Art. 2** – la norma stabilisce che la Regione per sostenere la realizzazione dei carnevali storici regionali, concede **contributi a soggetti pubblici e privati che organizzano l'evento**.

La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi.

**Art.3** – Per l'anno 2022, considerato un contesto ancora caratterizzato da restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche dovuto alla pandemia Covid -19, la Regione riconosce un contributo straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei carnevali storici a soggetti pubblici o privati organizzatori di carnevali storici con un costo complessivo non inferiore a € 100.000,00, pari al 20% delle spese sostenute. L'importo massimo comunque riconosciuto per il 2022 non può essere superiore a € 100.000,00.

La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

**Art. 4** – La norma finanziaria stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 250.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri fondi – “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

*Per l’anno 2022 la quantificazione dell’onere di cui al precedente art. 3 – pari a euro 250.000,00 - è stata calcolata a seguito delle informazioni acquisite presso i comuni sede dei principali carnevali, in base alle quali risulta che solo 3 manifestazioni superano il costo di 100 mila euro, delle quali 2 raggiungono un costo di circa 200 mila euro e solo 1 supera i 500 mila euro di costi di organizzazione.*

Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 5** – Viene inserita la clausola valutativa.

Si riporta la tabella dimostrativa per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo di legge:

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Pluriennale 2° esercizio (1)</b>	<b>Pluriennale 3° esercizio (1)</b>
Nuove o maggiori spese (art. 2)	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Minori entrate			
<b><i>Totale oneri da coprire</i></b>	250.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 2)	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Utilizzo risorse già autorizzate dal bilancio 2022-2024			
Nuove o maggiori entrate (art./artt. )			
<b><i>Totale mezzi di copertura</i></b>	250.000,00	200.000,00	200.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile di SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1073

IN FEDE

Gianni Cottafavi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1073

IN FEDE

Morena Diazzi



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1073

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile di SETTORE BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1073

IN FEDE

Antonella Soldati

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1022 del 20/06/2022

Seduta Num. 28

OMISSIS

-----  
L'assessore Segretario

Felicori Mauro  
-----

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando